

L'art.5 della legge 15 dicembre 1972, n.772 é sostituito dal seguente:

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Qualora l'interessato opti per il servizio civile sostitutivo, il Ministro per la difesa invia il decreto di riconoscimento, entro 30 giorni dalla firma, all'Ente Regione in cui risiede l'ammesso.

art.5 bis

Sono istituiti presso l'ente Regione i corsi di formazione ed orientamento permanenti della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza dovranno iniziare il proprio servizio civile entro e non oltre trenta giorni dalla data di partenza del corrispondente contingente di leva.

Al termine del corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, d'accordo con gli Enti, presenteranno alla commissione regionale per il servizio civile un progetto di distacco negli Enti, organizzazioni della regione stessa.

L'obiettore di coscienza potrà richiedere di essere assegnato al corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile che decideranno sul merito dei progetti di servizio civile presentati da enti pubblici e privati, organizzazioni di vari servizi sociali e sui progetti di destinazione presentati dagli obiettori che partecipano ai corsi di formazione.

Le commissioni regionali per il servizio civile saranno composte da:
3 rappresentanti della regione nominati con delibera del consiglio regionale

3 rappresentanti degli obiettori partecipanti al corso di formazione ed orientamento,

1 rappresentante delle confederazioni sindacali.
Parteciperanno senza diritto di voto i presentatori dei progetti di servizio civile.

L'Ente Regione é autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Le commissioni regionali decidono anche sulle richieste di trasferimento dell'obiettore presso altro Ente e sulle controversie fra Ente e Obiettore.

L'Ente Regione comunica al Ministero della Difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dell'obiettore entro 30 giorni dalla scadenza. I competenti organi di leva inviano all'interessato il congedo illimitato.

L'art.6 della legge 15 dicembre 1972 n.772, é sostituito dal seguente:

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

- a) omette senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui é assegnato;

tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione presso la quale presta servizio civile.

Il provvedimento é adottato dal Presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio civile, e comunicata al Ministro per la difesa la decisione.

L'obiettore denunciato dall'Ente non può partecipare con diritto di voto alla commissione regionale ma deve essere ascoltato accompagnato da un difensore di sua scelta. La commissione regionale può decidere l'eventuale trasferimento presso altro Ente.

l'art.11 della legge 15 dicembre 1972, n.772 é sostituito dal seguente articolo:

I giovani ammessi a valersi della presente legge e che optano per il servizio civile sostitutivo sono equiparati agli affetti civili, amministrativi nonchè nel trattamento economico ai cittadini che prestano normale servizio militare.